



Ministero del Turismo

AVVISO PUBBLICO

ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021

MODALITÀ APPLICATIVE PER L'ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ONLINE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 9 DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152.

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*" e, segnatamente, l'articolo 1, che prevede, ai commi 1 e 2, incentivi sotto forma di credito d'imposta e contributo a fondo perduto destinati alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici;

VISTO l'Avviso pubblico del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021 recante "*Modalità applicative per l'erogazione di contributi e crediti di imposta a favore delle imprese turistiche di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*" e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, nella parte in cui prevede che entro sessanta giorni con pubblica comunicazione del Ministero del turismo saranno definite le modalità di accesso alla piattaforma online, nonché la documentazione amministrativa e tecnica e ciò che non sia espressamente disciplinato dal decreto medesimo;

SI AVVISA

Articolo 1

(Modalità di compilazione e presentazione della istanza per il riconoscimento degli incentivi)

1. Le domande per la concessione e l'erogazione del contributo a fondo perduto e del credito d'imposta sono compilate e presentate esclusivamente tramite la procedura on line.
2. Sono nulle le domande non compilate e presentate tramite la procedura on line.
3. La compilazione e l'invio delle domande sono riservati al rappresentante legale del soggetto richiedente, come risultante dal Registro delle imprese, ovvero avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

4. La domanda ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente, a pena di nullità, dal rappresentante legale del soggetto richiedente. Il richiedente deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.

5. I dati inseriti dal richiedente in fase di compilazione della domanda devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal Registro delle imprese.

6. È possibile accedere alla sezione informativa dell'incentivo e scaricare il modulo di domanda di agevolazione, e la guida alla sua compilazione dall'apposita sezione dedicata alla misura sul sito istituzionale di Invitalia S.p.A. (www.invitalia.it).

7. La domanda di accesso al contributo e al credito d'imposta può essere compilata e presentata **dalle ore 12:00 del giorno 28 febbraio 2022 alle ore 17:00 del giorno 30 marzo 2022** con le seguenti modalità:

- 1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d'identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS) all'apposita procedura on line;
- 2) inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda;
- 3) caricamento del modulo di domanda di agevolazione, debitamente compilato e digitalmente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dei relativi allegati;
- 4) invio della domanda;
- 5) rilascio da parte della piattaforma on line dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l'orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo.

8. La domanda deve pervenire completa delle informazioni previste in ogni sua parte e nei relativi allegati.

Articolo 2

(Riconoscimento degli incentivi e pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari)

1. Entro 60 giorni dal termine ultimo previsto dall'articolo 1, comma 7, del presente Avviso, fatte salve eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti, il Ministero del turismo procede alla concessione dei contributi sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande rilevato dalla procedura online.

2. Le concessioni sono disposte con uno o più decreti del Ministero del turismo pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del turismo (www.ministeroturismo.gov.it/) e nella sezione dedicata alla misura sul sito istituzionale di Invitalia S.p.A. (www.invitalia.it).

3. In caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso pubblico del Ministro del Turismo del 23 dicembre 2021 e dal presente provvedimento, Invitalia, in qualità di soggetto gestore, procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, secondo quanto previsto all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3

(Trattamento dei dati personali)

1. Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie all'attuazione della misura saranno poste in essere nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

2. L'informativa generale ai sensi dell'art. 13 GDPR e la policy in materia di privacy sono consultabili sul sito internet di *Invitalia* (www.invitalia.it).

Articolo 4

(Verifiche e controlli)

1. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, rilasciate dai soggetti beneficiari e dai loro fornitori possono – in qualsiasi fase del procedimento – essere oggetto di verifiche e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021 ed ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”, tenendo altresì conto del D. Lgs. 7 marzo 1995 n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dell'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, il Ministero, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sugli interventi volti a verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dall'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021.

Il Segretario Generale
Lorenzo Quinzi